# Relazione dell'OIV allegata al documento di validazione della Relazione di performance del Ministero dell'economia e delle finanze anno 2019

In base a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lett. c), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché dall'articolo 4, comma 2, lett. g), del dPCM 15 giugno 2016, 158¹, l'OIV provvede alla validazione della Relazione di performance del MEF, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali, assicurandone nel contempo la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione e sul Portale della performance.

L'impianto normativo stabilito dal predetto d.lgs. n.150/2009, pur rimanendo inalterato nelle sue linee generali, ha subito modifiche ad opera del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che ha introdotto talune innovazioni nella tempistica e in particolare negli elementi da tenere in considerazione ai fini della validazione.

Il quadro degli indirizzi concernenti i contenuti, le modalità di redazione e approvazione della Relazione, nonché di validazione da parte dell'OIV, definito in precedenza dalle delibere CIVIT/ANAC<sup>2</sup>, è stato infatti oggetto di modifiche da parte del Dipartimento della funzione pubblica (DFP), attraverso le Linee guida n.3, emanate nel mese di novembre 2018.

Oggetto della validazione è la Relazione di performance, approvata dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo. La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, nonché il bilancio di genere realizzato.

La validazione della Relazione, come indicato nelle citate Linee guida, deve essere intesa come validazione del processo di misurazione e valutazione della performance attuato dall'amministrazione. Ciò in linea con il ruolo dell'OIV, deputato ad assicurare, dal punto di vista metodologico, la correttezza e coerenza del sistema di misurazione e valutazione lungo l'intero ciclo della performance, ivi compresa l'ultima fase di rendicontazione dei risultati.

La validazione da parte dell'OIV della Relazione costituisce condizione inderogabile per l'accesso ai sistemi premianti (art.14, comma 6, d.lgs. n.150/09).

La presente Relazione, predisposta al termine del processo di validazione, in coerenza con quanto previsto nelle predette Linee guida, accompagna il documento di validazione della Relazione sulla performance del MEF per l'anno2019.

#### Ambiti di validazione

L'oggetto della validazione, sulla base di quanto previsto dal quadro normativo vigente sopra delineato,si articola in più ambiti:

- a) la conformità della Relazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 150/09 e alle indicazioni fornite nelle Linee guida del DFP n. 3.
  - Più in dettaglio, occorre verificare che la Relazione di performance contenga gli elementi essenziali di cui all'art.10 c.1 lett. b) del predetto decreto legislativo, ovvero l'evidenziazione a consuntivo dei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Regolamento recante determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Delibere n. 5/2012 e n.6/2012.

- risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi e indicatori programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato;
- b) la sinteticità e chiarezza dei contenuti, in considerazione della sua funzione di *accountability* (art.14, comma 4, lett. c) d.lgs. n.150);
- c) la comprensibilità immediata della Relazione, anche per i cittadini ed utenti finali, per favorire il controllo sociale diffuso sui risultati e sulle attività delle amministrazioni (art.14, comma 4, lett. c), d.lgs. 150);
- d) le risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività ed i servizi svolti, nonché i dati e le elaborazioni fornite dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP);
- e) la validazione si riferisce non solo al documento di rendicontazione, ma anche al processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione, attraverso il quale sono rendicontati i risultati riportati nella Relazione di performance.

#### La validazione si compone di due fasi:

- ✓ il procedimento attraverso il quale l'OIV verifica il processo e i contenuti della Relazione di performance;
- ✓ la formulazione di un giudizio di sintesi, espresso nei seguenti termini:
  - 1. <u>validazione della Relazione</u>: quando tutti i criteri di cui all'elenco precedente risultano soddisfatti;
  - 2. <u>mancata validazione della Relazione</u>: quando per alcuni dei suddetti criteri si registrano significative criticità. In tal caso ciascun OIV stabilisce, assumendosene la responsabilità, quali e quante sono le criticità che risultano ostative al rilascio della validazione;
  - 3. <u>validazione della Relazione con osservazioni:</u> quando vengono registrate alcune criticità che l'OIV non reputa tali da inficiare il processo di validazione, ma che meritano, comunque, di essere segnalate per poter essere corrette in occasione del successivo ciclo di pianificazione e programmazione. In questo caso, l'OIV ha cura di verificare che l'amministrazione abbia adeguatamente recepito le suddette osservazioni, dandone conto nella Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema dell'anno successivo.

#### L'OIV valida la presente Relazione con osservazioni.

# <u>Il processo di validazione e i soggetti coinvolti</u>

Con riferimento al processo di validazione e ai soggetti coinvolti, le fasi possono essere così sintetizzate:

- ✓ la Relazione di performance, elaborata dall'amministrazione ed approvata da parte dell'Organo di indirizzo politico, viene inviata all'OIV;
- ✓ l'OIV approfondisce gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione, sulla base della metodologia precedentemente illustrata. In tale fase l'OIV utilizza, anche la diretta interlocuzione con l'amministrazione per acquisire le informazioni necessarie, ivi comprese le modalità di cui all'art. 14, comma 4-ter;³

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>L'OIV può procedere alla verifica dei dati accedendo a tutti gli atti, documenti e sistemi informativi utili all'espletamento dei propri compiti, anche attraverso l'esecuzione di controlli a campione.

- ✓ l'OIV elabora il documento di validazione nel quale sono riportate le evidenze relative agli elementi di cui ai criteri presenti nelle Linee Guida n. 3 Dipartimento funzione pubblica, anche utilizzando i dati e le elaborazioni fornite dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel SMVP (art. 14, comma 4-bis ultimo capoverso d.lgs. n. 150/09) e lo formalizza;
- ✓ il documento di validazione viene inviato all'amministrazione, che provvede alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e sul Portale della performance;
- ✓ l'OIV, infine, verifica lo svolgimento di tale adempimento.

#### Metodologia di validazione

Per quanto concerne la metodologia impiegata per il processo di validazione, l'OIV ha ritenuto di avvalersi dei seguenti criteri<sup>4</sup>:

- I. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della *performance* relativo all'anno di riferimento;
- II. presenza nella Relazione dei risultati relativi agli obiettivi (sia di *performance* organizzativa che individuale) inseriti nel Piano;
- III. verifica che nella misurazione e valutazione delle *performance* si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- IV. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;
- V. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);
- VI. effettiva evidenziazione, per gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;
- VII. adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione, anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano;
- VIII. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP5;
- IX. sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.);
- X. chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, etc.).

Per l'attività di verifica l'OIV, sulla base delle esigenze funzionali ed organizzative proprie dell'amministrazione economico-finanziaria, ha tenuto conto degli elementi e delle valutazioni emerse:

- dal Piano performance del MEF 2019- 2021;
- dal Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del MEF 2019-2021;
- dalla Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di misurazione valutazione trasparenza ed integrità dei controlli interni del MEF relativa all'anno2019;
- dalla Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione MEF anno 2019;
- dalla Relazione di performance MEF anno 2019, ed in particolare la sezione relativa alla misurazione e valutazione della performance organizzativa;
- dalla documentazione e dai dati acquisiti dai referenti dipartimentali per le singole materie;
- dalla lavorazione dei dati e delle informazioni disponibili sul sistema di pianificazione del Ministero (SISP),che ha implicato una sistematica attività di confronto e di analisi con gli uffici deputati.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Linee guida n.3 Dipartimento funzione pubblica.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Linee guida n. 1, n. 2 e n. 3 DFP.

L'affidabilità dei dati utilizzati è, assicurata, comunque, dal lavoro di coordinamento e integrazione svolto dagli uffici dei controlli di gestione dipartimentali rispetto a ciascun Centro di responsabilità.

#### Analisi dell'OIV e conclusioni

Lo scrivente OIV, sulla base della documentazione e delle informazioni disponibili, evidenzia quanto segue.

## Coerenza tra i contenuti della Relazione e quelli del Piano della performance

Il Piano della performance 2019-2021 tiene conto dell'impostazione condivisa dai Centri di responsabilità del MEF, nel Laboratorio svolto con il Dipartimento della funzione pubblica, che ha individuato gli obiettivi specifici triennali. La Relazione di performance per l'anno 2019 riflette tale impianto, illustrando quindi a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi specifici triennali e ai relativi obiettivi annuali programmati nel Piano. Le attività e gli obiettivi non dettagliati nel Piano (ad esempio quelli a livello di ufficio, obiettivi individuali ecc.) sono, sulla base di quanto rappresentato dall'Amministrazione, tracciati attraverso le informazioni inserite negli appositi sistemi dedicati.

L'OIV ha, altresì, verificato la conformità della Relazione alle disposizioni contenute nel quadro normativo vigente (d.lgs. n.150/2009 e dPCM n. 158/2016) e alle indicazioni fornite nelle Linee guida n.3 del Dipartimento della funzione pubblica.

## **Tempistica**

Il dPCM n.158/2016<sup>6</sup> prevede la consuntivazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati entro il 31 marzo e la consuntivazione delle risorse riferite agli obiettivi entro il 31 maggio. Per l'anno 2019, le attività di consuntivazione di obiettivi e risorse sul sistema Sisp si sono concluse nella prima decade del mese di giugno; inoltre, le relazioni di accompagnamento da parte dei CdR non sono risultate sempre esaustive. Ciò ha comportato in alcuni casi la necessità di realizzare approfondimenti specifici, i quali hanno determinato uno slittamento dei tempi di predisposizione, approvazione e validazione del documento in argomento.

Si evidenzia, infine, che dal corretto svolgimento di tale processo dipende il buon andamento e, quindi, la capacità dell'istituzione di cogliere, prima, e rispondere, poi, ai bisogni della collettività. Per questo si ribadisce l'importanza del rispetto dei tempi per i documenti di programmazione, monitoraggio e consuntivazione, nonché per il processo di valutazione individuale.

## Sinteticità, chiarezza e comprensibilità

Con riferimento alla sinteticità della Relazione, alla sua chiarezza e comprensibilità, l'OIV apprezza lo sforzo compiuto dall'amministrazione nell'ottica di una trasparenza complessiva dell'azione amministrativa e di adeguamento alle indicazioni contenute nelle Linee guida del Dipartimento funzione pubblica, ma rileva, soprattutto nella parte relativa alla descrizione degli obiettivi ed indicatori, margini di miglioramento, in termini di comprensibilità degli oggetti da valutare e delle modalità con cui le valutazioni vengono effettuate.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Regolamento recante determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali.

#### Coerenza

Con riferimento alla coerenza tra i contenuti della Relazione e quanto pianificato nel Piano performance, il giudizio è positivo. Infatti, il processo di pianificazione ha assunto come riferimento le Aree di intervento dettate nel DEF e confermate nella Nota di aggiornamento, sulla cui base i Centri di responsabilità hanno individuato gli obiettivi triennali e gli obiettivi annuali, intesi come traguardi intermedi da raggiungere, al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo triennale cui si riferiscono, specificando i risultati attesi, anche nell'ottica di garantire la massima coerenza tra il ciclo della programmazione e il ciclo di bilancio.

#### Obiettivi ed indicatori: scostamenti e variazioni

Da un esame degli obiettivi e dei relativi indicatori emergono gli scostamenti e le variazioni analizzate nel riquadro di seguito riportato.

Nel corso del 2019, sono stati modificati i piani operativi degli obiettivi n. 288 "Elaborare e analizzare i dati di finanza pubblica, anche attraverso i dati del Conto annuale, monitorare i suoi andamenti rispetto agli obiettivi programmatici, pure con riferimento alle operazioni immobiliari e agli investimenti pubblici e privati, predisporre rapporti e note di sintesi dell'attività di monitoraggio, supportare il governo UE per la migliore applicazione della normativa europea in materia di trasparenza dei saldi e dei dati di finanza pubblica" e n. 293"Assicurare il finanziamento del bilancio UE, garantire la gestione e il monitoraggio dei flussi finanziari Italia - UE, supportare il processo di decisione della programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei SIE, rendendone altresì disponibili le relative risorse finanziarie, e garantire il finanziamento delle politiche di investimento nazionali finalizzate ad assicurare lo sviluppo e la coesione del territorio italiano". In particolare, a seguito della riorganizzazione degli Uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvenuta con Decreto ministeriale del 19 ottobre 2018 e con successiva Determina del Ragioniere Generale, prot. 7/2019 del 06 febbraio 2019, alcune competenze dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), riguardanti la gestione del Programma Complementare di azione e coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 (approvato con delibera CIPE n.114 del 23 dicembre 2015) sono state attribuite all'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato (IGICS). Il Dipartimento ha, quindi, ritenuto di far confluire le finalità dell'obiettivo operativo assegnato all'IGRUE n. 288.3 "Assicurare la corretta gestione finanziaria e il monitoraggio del programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020", eliminato dalla pianificazione, nell'obiettivo operativo dell'IGICS n. 293.14 "Provvedere all'efficace gestione del flusso delle risorse relative ai programmi nazionali complementari alla programmazione comunitaria", al quale è stato attribuito un nuovo indicatore di risultato. Tale revisione ha comportato il trasferimento delle risorse finanziarie, economiche e umane dell'obiettivo operativo n. 288.3 all'obiettivo operativo n. 293.14, mutando così le disponibilità finanziarie, economiche e umane rispettivamente dell'obiettivo n. 288, in diminuzione, e dell'obiettivo n. 293, in aumento. Tali modifiche hanno inciso anche sulla dotazione delle risorse finanziarie, economiche e umane dell'obiettivo specifico triennale n. 901 "Assicurare la tracciabilità della spesa in conto capitale per investimenti ed il monitoraggio della performance realizzativa delle amministrazioni relativamente alle opere pubbliche", a cui è collegato l'obiettivo 288.

# Integrazione

Relativamente al **processo di integrazione** tra il Piano della performance e le misure adottate nel Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza, l'OIV considera di particolare interesse l'indicatore comune sviluppato in termini di misure di prevenzione della corruzione adottate dal MEF nell'esercizio di riferimento (valore per il 2019 pari a 97,47%). Si ribadisce l'auspicio che tali misure siano più chiaramente collegate agli obiettivi dei CDR e dei dirigenti competenti, in modo da rafforzare l'integrazione tra le azioni svolte dalle varie unità per il raggiungimento dell'obiettivo comune di prevenzione della corruzione. Si rileva, infine, che nella sezione Performance i dati relativi all'"ammontare complessivo dei premi" e i "dati relativi ai premi" dell'anno 2018 non risultano pubblicati nel Portale della trasparenza.

#### **Affidabilità**

In merito all'affidabilità dei dati, si ritiene necessario precisare che il MEF è supportato da un sistema informativo dedicato (SisP), presidiato dalla STP ed alimentato dai Centri di responsabilità. Il processo di pianificazione, monitoraggio e consuntivazione viene gestito dall'applicativo e i dati e la reportistica sono accessibili dall'OIV e dalla STP. Anche i dati utilizzati per la compilazione della Relazione di performance provengono dal medesimo sistema SISP. Il calcolo degli indicatori avviene secondo la formula stabilita in fase di programmazione, attraverso gli elementi forniti dai Centri di responsabilità mediante i rispettivi uffici del controllo di gestione.

#### Qualità degli obiettivi e degli indicatori

Su questo tema, una prima raccomandazione riguarda la qualità degli obiettivi: richiamando il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs.n. 150/2009, gli obiettivi inseriti nel Piano della performance dovrebbero essere maggiormente rappresentativi della rilevanza dei compiti e delle responsabilità che questo Ministero riveste all'interno della politica economica del Paese. La Relazione di performance dovrebbe rendere conto di questi compiti e responsabilità, rendicontando in merito a obiettivi di particolare rilevanza.

Una seconda raccomandazione riguarda la qualità degli indicatori, la definizione dei target e le modalità di calcolo degli indicatori .Si dovrebbero, ad esempio, prevedere fonti di dati esterne, quando possibile, per limitare l'autoreferenzialità delle misurazioni e l'inserimento di valori di base-line e/o di benchmark per rendere più chiari i termini del cambiamento auspicato. In caso di indicatori qualitativi (ad esempio, 'realizzazione del piano di azione') è auspicabile che la descrizione venga arricchita dalle specificazioni necessarie a rendere comprensibile il tipo di risultato atteso.

Infine, si ribadisce l'importanza dell'utilizzo degli indicatori comuni, ancorché sperimentali, per le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, di cui al documento del Dipartimento della funzione Pubblica<sup>7</sup>, assicurandone il monitoraggio all'interno dei sistemi direzionali in uso presso il MEF per il 2020. Sul punto si evidenzia, anche con riferimento alla dimensione di performance organizzativa di cui all'articolo 8, comma 1, lett .d) del d.lgs. n. 150/09, l'importanza di misurare la performance di alcuni processi trasversali comuni, al fine di accrescere la cultura della misurazione e implementare azioni organizzative miranti ad incidere su aspetti determinanti del buon andamento gestionale, anche attraverso il monitoraggio di serie storiche di indicatori.

Le tabelle inserite nella Relazione riepilogano i risultati relativi agli obiettivi triennali ed annuali, evidenziando per tale ultima tipologia anche i valori a consuntivo degli indicatori ed il relativo scostamento numerico e percentuale. Si segnala che i valori a consuntivo sono in genere ampiamente al di sopra dei target programmati<sup>8</sup>. Una tale circostanza evidenzia, come già riportato nella Relazione sul funzionamento del sistema, una eccessiva "cautela" nella individuazione dei target, che spesso non tengono conto dei valori raggiunti nell'anno precedente.

# Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali

In tale ambito le caratteristiche proprie dell'azione amministrativa del MEF, principalmente riguardante attività di regolazione, controllo, vigilanza ed amministrazione indiretta, non si prestano ad una

<sup>&</sup>lt;sup>7"</sup>Indicatori comuni per le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche" – sperimentazione 2019 Dipartimento della funzione pubblica; circolare dicembre 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Nella Relazione, infatti, si specifica che è stato attribuito il limite del 100% (valore di completo conseguimento dell'indicatore) a tutti quegli indicatori che presentano risultati superiori.

rappresentazione e misurabilità, quanto meno immediata. Per quanto riguarda la parte relativa alle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e degli altri utenti finali, in attesa della definizione delle specifiche modalità che saranno recate all'interno del SMVP e considerato che nel corso del 2020 è stata avviata una sperimentazione con i Centri di responsabilità per introdurre la valutazione partecipativa su alcuni processi del MEF, l'OIV prende come riferimento le numerose indagini di *Customer Satisfaction* condotte annualmente nel MEF sulla qualità dei servizi erogati, sull'informazione ed assistenza prestata agli utenti dalle diverse strutture del Ministero. In considerazione della peculiarità delle attività presidiate dal MEF, così come sopra delineato, i servizi forniti si riferiscono ai servizi generali di funzionamento e personale (all'interno del MEF) ed ai servizi istituzionali diretti alle amministrazioni pubbliche (quali ad es. il programma di razionalizzazione acquisti, indennizzi, risarcimenti, vittime del dovere, etc.). L'obiettivo di tali indagini è quello di formulare, partendo dai reclami e dai suggerimenti pervenuti anche all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, delle proposte per il miglioramento della qualità dei servizi erogati.

In proposito si suggerisce nuovamente di inserire gli esiti delle rilevazioni rivolte ai cittadini e ad altri utenti finali tra gli obiettivi ed indicatori del processo di programmazione e si raccomanda di proseguire la sperimentazione sulla valutazione partecipativa.

### Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP)

In tale ambito si tiene conto che il Ministero ha recentemente aggiornato il proprio sistema di misurazione e valutazione della performance introducendo, con decreto ministeriale del 17 gennaio del 2020, un sistema di valutazione della performance individuale del personale delle aree, basato su tre dimensioni: Performance organizzativa; Comportamenti; Assiduità partecipativa.

Si raccomanda nuovamente all'Amministrazione di voler definire all'interno del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) anche il perimetro e le modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa, sia complessiva del MEF, sia delle singole strutture, anche al fine di rappresentare in maniera completa le dimensioni della performance organizzativa del Ministero, di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 150/09 e le relative interrelazioni con la valutazione individuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 150/2009.

#### Differenziazione dei giudizi

Circa la significativa **differenziazione dei giudizi**, di cui all'art. 14, comma 4, lett. d) del d.lgs. n. 150/09,l'OIV prende atto che, alla data di validazione della Relazione, non erano ancora disponibili i dati sulle valutazioni individuali relative all'anno 2019. Sul punto si evidenzia l'importanza del rispetto della tempistica nel processo di valutazione individuale che oltre a costituire valore in sé, conferisce maggiore significatività al ciclo della performance stesso.

Le conclusioni riportate nella presente Relazione, raggiunte mediante l'analisi della predetta documentazione, nonché della reportistica estratta dal sistema di pianificazione del Ministero (Sisp), costituiscono la base per le motivazioni espresse nel giudizio di validazione da parte dell'OIV.

Preso atto degli esiti di tutte le verifiche e constatato che rispetto all'anno 2018 si rileva la permanenza di talune criticità, come il rispetto della tempistica di pianificazione, monitoraggio e consuntivazione, in particolare nel processo di valutazione individuale, la qualità e significatività di obiettivi e indicatori. Si osserva, nel contempo, che sono state accolte alcune osservazioni dell'OIV, quali aver proceduto all'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione relativo al personale delle aree professionali e aver avviato le attività per l'introduzione della valutazione partecipativa. Pertanto, il processo di validazione

si conclude con la validazione della Relazione con osservazioni. Si richiede, inoltre, di proseguire ulteriormente e con maggiore decisione il percorso già avviato di qualificazione di obiettivi e indicatori, osservando un rigoroso rispetto della tempistica e proseguendo la sperimentazione sulla valutazione partecipativa.

L'OIV verificherà che l'amministrazione recepisca adeguatamente le suddette osservazioni all'interno del processo di misurazione e valutazione relativo al prossimo triennio e darà conto di tali verifiche all'interno della prossima Relazione sul funzionamento del sistema.

Si procederà alle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 150/2009.